



Federazione Gomma Plastica

Prot ARS. 18020024.MC.rc.

Milano, 14 febbraio 2018

Spett.le IPSOA

[e-mail tuttolavoro@wki.it](mailto:tuttolavoro@wki.it)

OGGETTO: Mancato aggiornamento banca dati

Ci è stato segnalato che la vostra società IPSOA ha comunicato che **non** aggiornerà la propria banca dati con le nuove tabelle degli incrementi e dei minimi contrattuali decorrenti dal 1° gennaio 2018 fornite dalla nostra Federazione con la seguente tesi:

“Sulla base di quanto stabilito dall'accordo di rinnovo 10 dicembre 2015, le Parti stipulanti il c.c.n.l. della gomma plastica, nel mese di giugno 2017 avrebbero verificato l'eventuale scostamento inflattivo ed operato i conseguenti adeguamenti sulle erogazioni dei minimi contrattuali di gennaio 2018. Ad oggi la Federazione gomma plastica e l'Airp non hanno raggiunto un accordo con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil in merito alla rideterminazione dei minimi contrattuali a decorrere dal 1° gennaio 2018: gli importi pubblicati in Tuttolavoro sono dunque quelli stabiliti dall'accordo di rinnovo 10 dicembre 2015.”

E' necessaria precisare che dal tenore letterale dell'accordo sembrerebbe necessaria la sottoscrizione di un accordo di “revisione dei minimi”. Infatti all'art. 70 si precisa che “Gli eventuali aggiornamenti di cui ai punti 7 e 8 saranno oggetto di esame congiunto tra le parti nazionali firmatarie del presente contratto”.

A tal proposito ci preme precisare, a puro titolo di cronaca, che il riferimento operato nell'ultimo paragrafo dell'art. 70 del CCNL gomma plastica, allo scopo di poter operare gli aggiornamenti inflattivi, è unicamente ad un previo esame congiunto. Non si parla assolutamente, invece, di un accordo collettivo come *condicio sine qua non* affinché le imprese possano applicare gli aggiornamenti sulla base del dato effettivo di inflazione calcolato dall'Istat.

A conferma di questa nostra tesi, che smentisce (a nostro avviso) quanto da Voi sostenuto, soccorre la circostanza che, in svariate disposizioni di legge, quando il legislatore fa riferimento ad un previo esame congiunto, le azioni programmate dall'impresa possono essere adottate anche senza che, all'esito dell'esame congiunto, sia stato raggiunto un accordo collettivo.

Facciamo i due esempi più significativi:

- (i) L'art. 47 L. 428/1990 prevede che 25 giorni prima dell'atto da cui deriverà il trasferimento il cedente ed il cessionario debbano esperire un esame

20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 02439281 – Fax 02435432
Email: info@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

congiunto con le OO.SS. Il mancato successivo accordo certamente non impedisce, in questo caso, di realizzare il trasferimento d'azienda con tutti gli effetti che ne derivano sulla forza lavoro. Non solo. Lo stesso art. 47, quando richiede che l'accordo sindacale sia necessario per il prodursi di specifici effetti, ne fa espressa menzione (commi 4 bis e 5), laddove l'accordo collettivo è richiesto per poter derogare, in particolari situazioni (es. stato di crisi o assoggettamento a procedura concorsuale, all'art. 2112 c.c.);


- (ii) L'art. 4 L. 223/1991 subordina la procedura collettiva di riduzione del personale ad una informativa iniziale e ad una successiva fase di consultazione sindacale. L'esito negativo del confronto sindacale non è ostativo, anche in tal caso, rispetto alla adozione dei licenziamenti programmati dall'impresa. Tanto è vero che, se le parti raggiungono un accordo collettivo, l'art. 24, co. 3, della medesima L. 223/1991 prevede vantaggi sul piano del contributo di mobilità.

La Vostra tesi pertanto, oltre che fuorviante, non regge, perché sia una interpretazione letterale sia una interpretazione sistematica evidenziano che, ove le parti contraenti del CCNL gomma plastica, avessero voluto subordinare gli aggiornamenti dei minimi tabellari sulla base dell'inflazione effettiva calcolata dall'Istat ad un accordo collettivo, ne avrebbero fatto espressamente menzione.

Ci preme precisare inoltre che la vostra decisione pone le aziende in seria difficoltà, infatti, laddove i minimi non saranno adeguati con la giusta decorrenza le stesse aziende, oltre che pagare delle somme non dovute, dovranno mettere successivamente in atto difficoltose e sgradevoli operazioni di recupero.

A tal proposito Vi preannunciamo che sarà nostra cura allertare le aziende del settore sulla vicenda.

Distinti saluti.



Angelo Bonsignori
Direttore Generale